

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1209-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE SANTERO)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

e col Ministro della Sanità

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 1965

Comunicata alla Presidenza il 6 luglio 1965

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo per l'attribuzione ai mutilati di guerra militari e civili di un libretto internazionale di buoni per la riparazione di apparecchi di protesi e d'ortopedia, con annesso Regolamento, firmato a Parigi il 17 dicembre 1962

ONOREVOLI SENATORI. — Il 17 dicembre 1962 è stato firmato a Parigi un Accordo fra gli Stati membri del Consiglio d'Europa per l'attribuzione ai mutilati di guerra militari e civili di un libretto internazionale di buoni per la riparazione di apparecchi di protesi ed ortopedici.

Il provvedimento ha il fine di consentire ai mutilati di guerra, assistiti dalle competenti organizzazioni nazionali, di ottenere la riparazione gratuita dei propri apparecchi di protesi ed ortopedici quando, trovandosi all'estero, in uno Stato che partecipi all'accordo, abbiano bisogno di una riparazione urgente. Pertanto il mutilato, prima di intraprendere un viaggio all'estero, anche per prendere residenza temporanea, si può far rilasciare dalla propria organizzazione nazionale un libretto di buoni.

Per l'Italia l'organizzazione competente è l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

All'Accordo è annesso un regolamento che può essere modificato dai Governi degli Stati partecipanti: attualmente il regolamento dispone che il mutilato può ottenere dal fornitore autorizzato dalle autorità competenti del Paese in cui temporaneamente si trova la riparazione gratuita dei propri apparecchi di protesi ed ortopedici. Il fornitore presenterà una parte del buono all'organismo competente nel proprio Paese per il pagamento della riparazione effettuata.

Al suo ritorno in Patria il mutilato deve segnalare all'organismo competente le ripa-

razioni effettuate e restituire il libretto di buoni.

L'Accordo è aperto alla firma dei membri del Consiglio d'Europa ed entrerà in vigore il mese dopo che tre Stati avranno ratificato l'Accordo stesso. Per ogni Stato che lo ratificherà successivamente, l'Accordo entrerà in vigore il mese dopo la data del deposito degli strumenti di ratifica o di accettazione presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può invitare uno Stato non membro del Consiglio ad aderire all'Accordo.

L'Accordo ha durata illimitata, però ogni Stato può denunciarlo quando crede e la denuncia andrà in vigore sei mesi dopo la notifica di essa al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Onorevoli senatori, l'Accordo sottoposto al nostro esame è l'espressione di un sentimento umanitario da tutti certamente condiviso ed espressione di un nobile obiettivo di reciproco aiuto alle vittime della guerra concesso da parte di Stati già duramente e ripetutamente nemici, espressione cioè di una maturazione politica e civile d'importanza fondamentale.

Per questi motivi ritengo che il Senato, come ha fatto la Commissione, approverà all'unanimità il disegno di legge che autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare questo Accordo europeo.

SANTERO, relatore

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo europeo per l'attribuzione ai mutilati di guerra militari e civili di un libretto internazionale di buoni per la riparazione di apparecchi di protesi e d'ortopedia, con annesso Regolamento, firmato a Parigi il 17 dicembre 1962.

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui al precedente articolo a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 5 dell'Accordo stesso.